



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA in parte straordinaria e in parte
ordinaria DEI SOCI**

DELL'ASSOCIAZIONE SALVAICICLISTI ROMA – SIC ROMA

A.P.S

PREMESSO

Che era intenzione del Presidente dell'intestata associazione convocare l'Assemblea straordinaria dei soci.

Che allo scopo questi inviava, nelle forme previste dallo statuto, apposita convocazione per la data del 14 febbraio 2020, in via Stazione, 10 in Fondi, alle ore 08:00 in prima convocazione.

Che in tale data l'Assemblea, andata deserta, è stata rinviata alla data della seconda convocazione del 15 febbraio 2020, in Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme 55 presso l'Auditorium dello "Spin Time", alle ore 15:00.

Il giorno 15 febbraio 2020, alle ore 15,00 presso Auditorum Spintime Lab si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea in parte straordinaria e in parte ordinaria dei soci dell'associazione **SALVAICICLISTI ROMA – SIC ROMA A.P.S** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Per la parte straordinaria

- 1) Modifiche statutarie per conformare il nostro Statuto al nuovo "Codice del Terzo Settore";

La Presidenza dell'Assemblea viene assunta, come da Statuto, dalla Presidente Enzina Fasano. Redige il verbale il Segretario Alessandra Grasso.

La Presidente,

- A. verificata la regolare convocazione e costituzione dell'Assemblea;
- B. dato atto che sono intervenute deleghe n. 4 ;
- C. considerato che sono presenti i soci 36 :

dichiara aperta l'Assemblea alle ore 15,30



1) Modifiche statutarie per conformare il nostro Statuto al nuovo “Codice del Terzo Settore”;

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il Presidente fa presente che sul punto l'assemblea è validamente costituita in quanto le associazioni possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e trattandosi di seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Alle ore 17,00 la Presidente dichiara chiusa l'assemblea in seduta straordinaria dopo aver redatto, letto e approvato il presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"SALVAICICLISTI ROMA – SIC ROMA A.P.S."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi degli artt. 35 e segg. del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione di promozione sociale denominata "SALVAICICLISTI ROMA – SIC ROMA A.P.S." di seguito denominata Associazione.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Ed assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale, quando istituito.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro neppure indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirando il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività e alla gratuità delle cariche associative.

Articolo 2

L'Associazione, che ha sede attualmente in Roma alla Via Germanico, 107, 00192 c/o Studio Luigi Menna, potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso,



il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

L'Associazione di promozione "SALVAICICLISTI ROMA – SIC ROMA" ha lo scopo di svolgere attività di promozione sociale e culturale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nell'ambito delle attività aventi ad oggetto, ex art 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- a- promozione e tutela dei diritti civili, sociali e politici, degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b- promozione della cultura della legalità;
- c- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente

L'Associazione, che non ha fini di lucro, neanche indiretto, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera esclusivamente per perseguire le seguenti finalità:

- Attività di pressione, controllo e verifica verso gli organi istituzionali in merito all'attuazione di politiche per la mobilità sostenibile e il diritto alla mobilità leggera, in linea con gli scopi dell'Associazione;
- La sensibilizzazione all'uso dei mezzi a propulsione umana e del trasporto pubblico;



- La promozione della mobilità ciclistica quotidiana;
- La promozione della sicurezza stradale;
- La promozione di progetti di mobilità sostenibile in collaborazione con i cittadini, con le altre associazioni e con i soggetti istituzionali;
- L'organizzazione di eventi culturali e ludici anche a scopo di autofinanziamento;
- La promozione e realizzazione di progetti di educazione e formazione relativi alla mobilità.

L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative Socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali, in particolare, l'Associazione:

- a) Promuove l'informazione, la documentazione, lo studio di tutte le questioni inerenti la mobilità ciclabile e sostenibile, la difesa dei diritti collettivi ed individuali degli utenti della strada, anche di carattere giuridico, scientifico, sociologico, e culturale;
- b) Promuove lo scambio di buone pratiche e la diffusione di una corretta informazione sul tema della mobilità sostenibile;
- c) Diffonde, attraverso pubblicazioni, strumenti di comunicazione, iniziative, eventi, una cultura della mobilità sostenibile;
- d) Promuove iniziative congiunte e collaborazioni con persone, enti, associazioni (italiane, straniere o internazionali) aventi finalità analoghe;
- e) Elabora studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili di carattere urbanistico o altri interventi utili per realizzare le finalità statutarie, anche proponendosi come interlocutori di enti pubblici o di organismi privati;
- f) Promuove l'organizzazione di incontri, convegni, festival, iniziative editoriali, manifestazioni nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto.



Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà promuovere azioni giudiziarie nei confronti di qualunque soggetto responsabile di condotte lesive che possano anche ledere i diritti e gli interessi degli utenti deboli della strada, in primis dei ciclisti, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali per reati che li vedano a qualunque titolo coinvolti.

L'Associazione potrà collaborare e prestare informazioni e consulenze ad enti pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati e altre organizzazioni o comitati o società e singoli cittadini, e così contrarre obbligazioni, stipulare contratti, concludere accordi, convenzioni e protocolli di intesa.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini sociali. Nello specifico l'Associazione potrà richiedere finanziamenti presso enti pubblici e privati per la realizzazione degli scopi sociali e stipulare convenzioni.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali se previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione, infine, può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la promozione di, e la partecipazione in, altre associazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi dell'Associazione.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante presentazione di domanda scritta. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il



Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

E' possibile l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
- esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente disposizione del socio, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente Statuto, il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori:** sono Soci Fondatori le persone fisiche, o giuridiche, che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed

[Handwritten signature]



inappellabile del Comitato Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'Associazione.

- **Soci Ordinari:** sono Soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- **Soci Onorari:** sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- **Soci Sostenitori o Promotori:** sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 7

La qualità di Socio si perde per:

- **Decesso;**
- **Mancato pagamento della quota sociale:** la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- **Dimissioni:** ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- **Espulsione:** il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.



Articolo 7 bis

Il socio volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- da contributi di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,



amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 8 bis

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Articolo 8 ter

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

L'Organo di controllo, se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge;

Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese documentate derivanti dallo svolgimento delle attività associative.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.



L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha il compito:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvazione bilancio consuntivo;
- di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è



ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri dispari, pari a sette (7), ma può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea.



L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il Rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.



Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- registro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- registro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare il registro degli associati e i libri contabili e, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, di predisporre il Bilancio consuntivo dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Presidente.

Articolo 20

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi di indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 20 bis

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.



Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà redatto il Bilancio consuntivo che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, come previsto per legge.

SCIoglimento

Articolo 22

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.



NORME FINALI

Articolo 23

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Elisene Tono